DIRETTIVA 97/61/CE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 1997

che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi [1], in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 91/492/CEE, al capitolo V dell'allegato, fissa i valori limite accettabili per due tipi di tossine marine pericolose per la salute pubblica;

considerando che esistono prove scientifiche che una nuova tossina marina «Amnesic Shellfish Poisoning» (ASP), in grado di mettere in pericolo la salute dei consumatori, è comparsa nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi;

considerando che le prescrizioni sanitarie riguardanti i molluschi bivalvi vivi, di cui al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CEE, devono essere adattate per tener conto della nuova tossina marina;

considerando che è necessario fissare, per la nuova tossina marina, un valore limite accettabile che consenta di proteggere la salute pubblica;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, il documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi di cui al capitolo II, punto 6 dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE deve contenere informazioni concernenti lo status sanitario della zona di origine e il trattamento di depurazione o di stabulazione eventualmente applicato ai molluschi;

considerando che deve essere possibile risalire all'origine dei molluschi bivalvi immessi sul mercato; che è quindi necessario che le indicazioni che figurano nel documento di registrazione possano essere ricollegate a ciascun lotto immesso sul mercato tramite un registro tenuto dal centro di spedizione;

considerando che un modello standardizzato del documento di registrazione ne faciliterebbe la comprensione da parte degli operatori o dei servizi di controllo, a prescindere dalla lingua in cui è redatto; che tale modello deve essere stabilito dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 91/492/CEE è modificato come segue:

1) il testo del punto 6 del capitolo II è sostituito dal testo seguente:

«6. Un documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi bivalvi vivi deve accompagnare ogni lotto durante il trasporto dalla zona di produzione al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione. Il documento è rilasciato dall'autorità competente su richiesta del produttore. Il produttore deve compilare per ciascun lotto, in caratteri leggibili e indelebili, le sezioni pertinenti del documento di registrazione, in cui devono essere riportate le seguenti indicazioni:

— identità e indirizzo del produttore,

— data di raccolta,

— ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile, oppure con un numero di codice,

— status sanitario della zona di produzione come previsto al capitolo I,

— specie di molluschi e quantità rispettiva, indicate nel modo più preciso possibile,

— numero di riconoscimento e luogo di destinazione per il confezionamento, la stabulazione, la depurazione o la trasformazione.

Il documento di registrazione è datato e firmato dal produttore.

I documenti di registrazione devono essere numerati in maniera continua e in ordine di successione. L'autorità competente tiene un registro in cui figurano il numero dei documenti di registrazione e il nome delle persone che raccolgono i molluschi bivalvi vivi a cui sono stati rilasciati. Il documento di registrazione di ciascun lotto di molluschi bivalvi vivi deve riportare la data di consegna dello stesso al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione e deve essere conservato dai responsabili di questi centri, zone o stabilimenti per almeno dodici mesi. Inoltre il produttore è ugualmente tenuto a conservare il documento per lo stesso periodo di tempo.

[1] GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

Tuttavia, se la raccolta è effettuata da addetti del centro di spedizione, del centro di depurazione, della zona di stabulazione o dello stabilimento di trasformazione di destinazione, il documento di registrazione può essere sostituito da un'autorizzazione permanente di trasporto rilasciata dall'autorità competente. Un modello standardizzato del documento di registrazione, contenente un riferimento ai vari requisiti che devono figurarvi e menzionati ai capitoli II, III e IV del presente allegato, è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12 della direttiva.»;

2) il testo del punto 9 del capitolo III è sostituito dal testo seguente:

«9. durante il trasporto dalla zona di stabulazione dove sono stati raccolti al centro di spedizione, al centro di depurazione o allo stabilimento di trasformazione riconosciuti, i lotti devono essere accompagnati da un documento di registrazione il cui modello è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12 della direttiva, contenente in particolare, oltre alle indicazioni previste al capitolo II, punto 6 del presente allegato, l'ubicazione e il numero di riconoscimento della zona di stabulazione e l'indicazione della durata della stabulazione effettuata nonché qualsiasi altra indicazione necessaria per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto.

Tuttavia tale requisito non è necessario nel caso in cui, sia nella zona di stabulazione che nel centro di spedizione, nel centro di depurazione o nello stabilimento di trasformazione, operino gli stessi addetti.»;

3) il testo del secondo comma del punto 13 della sezione III del capitolo IV è sostituito dal testo seguente:

«I centri di depurazione che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi a centri di spedizione devono fornire un documento di registrazione il cui modello è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12 della direttiva, contenente in particolare, oltre alle indicazioni previste al capitolo II, punto 6 del presente allegato, il numero di riconoscimento e l'indirizzo del centro di depurazione e l'indicazione della durata del processo di depurazione effettuato le date di ingresso o di uscita dal centro di purificazione nonché qualsiasi altra indicazione necessaria per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto.»;

4) il testo del punto 4 della sezione IV del capitolo IV è sostituito dal testo seguente:

«4. I centri di spedizione devono tenere a disposizione dell'autorità competente i seguenti dati:

— i risultati degli esami microbiologici dei molluschi bivalvi vivi provenienti da una zona di produzione riconosciuta o da una zona di stabulazione o da un centro di depurazione;

— la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di spedizione e i documenti di registrazione pertinenti;

— dati particolareggiati sulle spedizioni inclusi i nomi e gli indirizzi dei destinatari, la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi spediti e il/i numero/i del/i documento/i di registrazione d'ingresso corrispondente/i alle spedizioni di molluschi.

Tali dati devono essere classificati cronologicamente e archiviati per un periodo di almeno dodici mesi, che dovrà essere precisato dall'autorità competente.»;

5) al capitolo V è aggiunto il seguente punto:

«7 bis) il tenore di "Amnesic Shellfish Poisoning" (ASP) nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti consumabili separatamente) non deve superare i 20 µg di acido domoico per grammo secondo il metodo di analisi HPLC;».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN